Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Mercoledì, 30 novembre 1932 - Anno XI** **Numero 276**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. **1491**.
Approvazione dell'atto aggiuntivo 6 ottobre 1932 per la parziale modifica dei patti di concessione delle ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Rocchette-Arsiero . . . . Pag. 5370

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. **1492**.
Misura del premio dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle Regie scuole superiori d'ingegneria e di architettura . . . . Pag. 5370

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. **1493**.
Approvazione dell'atto aggiuntivo stipulato il 20 settembre 1932 per l'armamento, il completamento e l'esercizio della ferrovia Adria-Ariano . . . . Pag. 5371

REGIO DECRETO-LEGGE 28 novembre 1932, n. **1494**.
Facoltà al Ministro per le finanze di provvedere al riordinamento ed alla sistemazione dei servizi della Finanza locale e di quelli del Demanio e delle Aziende patrimoniali . . Pag 5371

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. **1495**.
Passaggio di Confraternite della provincia di Roma alle dipendenze dell'Autorità ecclesiastica . . . . Pag. 5372

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1932.
Modificazioni alla tabella dei tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero . . . . Pag. 5373

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1932.
Determinazione dei saggi di interesse per i buoni postali di risparmio da emettersi a partire dal 1° dicembre 1932-XI. Pag. 5376

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 5377

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dell'interno: R. decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, concernente la istituzione dell'Ente autonomo « Tirrenia » per la valorizzazione della zona lungomare ceduta dal Demanio al comune di Pisa. . . . . Pag. 5381

Ministero delle comunicazioni: R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, che reca assegnazione di fondi al Consorzio autonomo del porto di Genova per lavori supplementari di quel porto . . . . Pag. 5381

Ministero degli affari esteri: R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1470, relativo all'approvazione dell'Accordo italo-belga stipulato mediante scambio di note effettuato in Roma il 18 agosto 1932, allo scopo di regolare il regime dei certificati di origine e delle fatture commerciali che accompagnano le merci destinate dall'uno all'altro Paese . . . . Pag. 5381

Ministero delle finanze: R decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, concernente la disciplina della facoltà di revisione dei saggi di interesse attivi e passivi della Cassa depositi e prestiti e di quelli del risparmio postale a libretto. Pag. 5381

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Cessazione della Compagnia di navigazione « Anchor Line » dalla qualità di vettore di emigranti . . . . Pag. 5381

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite. . . . . . . Pag. 5382
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 5383

CONCORSI

Ministero delle corporazioni: Varianti al concorso bandito per posti nel ruolo dell'Ufficio trattati e della politica doganale e commerciale con l'Estero. . . . . Pag. 5384
Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Proroga del concorso a premi per incoraggiare studi e pubblicazioni sulla pesca. Pag. 5384

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 276 DEL 30 NOVEMBRE 1932-XI:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale - Novembre 1932 - Anno XI (Fascicolo 11).

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 77: **Società generale italiana Edison di elettricità, in Milano:** Elenco delle obbligazioni 6 per cento sorteggiate nella 5ª estrazione del 7 novembre 1932. — **Manifattura Rotondi, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Società commerciale fratelli Maino e C., in Gallarate:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1932. — **Società anonima per la ferrovia Mantova-Modena, in Torino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1932. — **Metallurgica Ossolana, in Villadossola:** Elenco delle obbligazioni 6 per cento sorteggiate nella 3ª estrazione del 14 novembre 1932.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. **1491.**
Approvazione dell'atto aggiuntivo 6 ottobre 1932 per la parziale modifica dei patti di concessione delle ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Rocchette-Arsiero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638, 14 luglio 1912, n. 835, 29 dicembre 1912, n. 1365, 8 giugno 1913, n. 631, 23 luglio 1914, n. 742, e il Nostro decreto 8 marzo 1914, n. 428;
Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303, 8 luglio 1919, n. 1327, 23 gennaio 1921, n. 56, 31 agosto 1921, n. 1222, 6 febbraio 1923, n. 431, 23 maggio 1924, nn. 996 e 998, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visti i decreti-legge 3 aprile 1926, n. 757, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262; 29 luglio 1925, n. 1509, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 31 dicembre 1925, n. 2525, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2083; 16 agosto 1926, n. 1595, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1473; ed il decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752;
Visto il Nostro decreto 14 novembre 1929, n. 2158, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 26 ottobre stesso anno per la concessione alla Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane della trasformazione e dell'esercizio delle ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Rocchette-Arsiero;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 6 ottobre 1932-X fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, per la parziale modifica dei patti di concessione delle ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Rocchette-Arsiero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 107. — FERZI.

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n **1492.**
Misura del premio dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle Regie scuole superiori d'ingegneria e di architettura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle scuole superiori di ingegneria e di architettura;
Veduto il R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2038, contenente norme per l'esecuzione del suddetto decreto-legge;
Sentita la Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni sul lavoro;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il premio che gli studenti delle Regie scuole superiori di ingegneria e di architettura devono corrispondere per l'assicurazione disciplinata dal R. decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, e dal R. decreto 13 ottobre 1927, n 2038, è, per l'anno accademico 1932-33, fissato in L. 15 annue per ogni studente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 109. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. **1493**.

Approvazione dell'atto aggiuntivo stipulato il 20 settembre 1932 per l'armamento, il completamento e l'esercizio della ferrovia Adria-Ariano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638, 14 luglio 1912, n. 835, 29 dicembre 1912, n. 1365, 8 giugno 1913, n. 631, 23 luglio 1914, n. 742, ed il Nostro decreto 8 marzo 1914, n. 428;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303, 8 luglio 1919, n. 1327, 23 gennaio 1921, n. 56, 31 agosto 1921, n. 1222, 6 febbraio 1923, n. 431, 23 maggio 1924, nn. 996 e 998, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visti i decreti-legge 3 aprile 1926, n. 757, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262; 29 luglio 1925, n. 1509, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 31 dicembre 1925, n. 2525, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2083; 16 agosto 1926, n. 1595, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1473; ed il decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752;

Visto il Nostro decreto 22 settembre 1927, n. 1964, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 13 stesso mese ed anno per la concessione alla provincia di Rovigo, e per essa alla sub-concessionaria Società Veneto-Emiliana di ferrovie e tramvie, della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Adria-Ariano;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1269, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1751, col quale fu approvato l'atto aggiuntivo 18 giugno 1930 per la esecuzione della variante di Corbola al tracciato della predetta ferrovia Adria-Ariano e per la costruzione di un ponte sul Po ad uso esclusivo della ferrovia stessa;

Udito il parere della Commissione istituita col decreto-legge 23 febbraio 1919, n. 303, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale stipulata il 20 settembre 1932-X fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti della provincia di Rovigo e della Società Veneto-Emiliana di ferrovie e tramvie, per l'armamento, il completamento e l'esercizio della ferrovia Adria-Ariano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 108. — FERZI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 novembre 1932, n. **1494**.

Facoltà al Ministro per le finanze di provvedere al riordinamento ed alla sistemazione dei servizi della Finanza locale e di quelli del Demanio e delle Aziende patrimoniali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il testo unico della Finanza locale;

Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1932 che costituisce l'Ufficio speciale per la Finanza locale;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 250;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di provvedere alla sistemazione di taluni uffici del Ministero delle finanze in maniera meglio rispondente alle attuali loro esigenze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a quanto occorre per il riordinamento e per la sistemazione dei servizi della Finanza locale e di quelli del Demanio e delle Aziende patrimoniali dello Stato.

Art. 2.

Il numero degli ispettori generali (grado 5°) di cui alla tabella della carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza annessa al R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, che approva i ruoli dei personali finanziari in applicazione del R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457, è portato da 7 ad 8.

La tabella stessa resta pertanto completata con la seguente aggiunta:

« per le Aziende patrimoniali dello Stato . . . . 1 ».

Art. 3.

I posti di ispettore capo delle Dogane, di cui al R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 250, sono ridotti da 5 a 3.

Art. 4.

Il presente decreto avrà vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 126. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 1495.

Passaggio di Confraternite della provincia di Roma alle dipendenze dell'Autorità ecclesiastica.

N. 1495. R. decreto 20 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, le seguenti Confraternite della provincia di Roma passano alle dipendenze dell'Autorità ecclesiastica per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione, ai termini dell'art. 29, lettera *c*), del Concordato con la Santa Sede:

1. Albano Laziale - Confraternita del SS. Sacramento;
2. Albano Laziale - Confraternita di Maria SS. del Suffragio;
3. Albano Laziale - Confraternita di Maria SS. del Rosario;
4. Albano Laziale - Confraternita di Maria SS. della Concezione;
5. Arsoli - Confraternite riunite del SS. Sacramento, Crocefisso e Rosario;
6. Bracciano - Confraternita del SS. Sacramento;
7. Bracciano (frazione Pisciarelli) - Confraternita del SS. Sacramento e Rosario;
8. Casape - Confraternita del SS. Sacramento e Gonfalone;
9. Casape - Confraternita del SS. Rosario;
10. Civitavecchia - Confraternita del SS. Gonfalone;
11. Civitella S. Paolo - Confraternita di S. Francesco d'Assisi;
12. Colonna - Confraternita del SS. Sacramento;
13. Filacciano - Confraternita del SS. Sacramento;
14. Filacciano - Confraternita di S. Egidio Abate;
15. Fornello - Confraternite riunite SS. Sacramento, Gonfalone e Rosario;
16. Fornello - Confraternite riunite SS. Crocefisso e della Natività;
17. Grottaferrata - Confraternita del SS. Sacramento;
18. Itri - Congregazione del SS. Rosario;
19. Itri - Congregazione del SS. Sacramento;
20. Itri - Confraternita di S. Gregorio e Antonio Abate;
21. Licenza - Confraternita del SS. Sacramento e San Rocco;
22. Licenza (frazione Civitella) - Confraternita SS. Sacramento e Rosario;
23. Maranola - Confraternita del Carmine;
24. Marino - Confraternita della Carità;
25. Marino - Arciconfraternita del Gonfalone;
26. Marino - Confraternita del SS. Crocifisso;
27. Marino - Confraternita del SS. Rosario;
28. Marino - Pia Unione della Coroncina;
29. Monteflavio - Confraternita del SS. Sacramento;
30. Morlupo - Confraternita del SS. Sacramento e Rosario;
31. Morlupo - Confraternita del SS. Crocefisso;
32. Nazzano - Confraternita di S. Antimo e Sacramento;
33. Olevano Romano - Confraternita di S. Antonio Abate;
34. Olevano Romano - Confraternita del SS. Sacramento;
35. Pisoniano - Confraternita del SS. Sacramento;
36. Pisoniano - Confraternita del Rosario;
37. Poli - Confraternita del SS. Sacramento;
38. Poli - Confraternita del SS. Rosario;
39. Poli - Confraternita del Suffragio;
40. Riano - Confraternite riunite di S. Giuseppe, San Filippo e del Sacramento;
41. Riofreddo - Confraternita del SS. Sacramento e Rosario;
42. Rocca Canterano (frazione Rocca di Mezzo) - Confraternita del SS. Sacramento e Rosario;
43. Roccagiovane - Confraternita del SS. Sacramento;
44. Roccagiovane - Confraternita del Suffragio;
45. Roccagiovane - Confraternita del SS Nome di Maria;
46. Roccagiovane - Confraternita di S. Giovanni Evangelista;
47. S. Polo dei Cavalieri - Compagnia di S. Lucia;
48. S. Polo dei Cavalieri - Compagnia del SS. Sacramento;
49. S. Polo dei Cavalieri - Compagnia della Madonna del Buon Consiglio;
50. S. Vito Romano - Confraternita del SS. Sacramento e Rosario;
51. S. Vito Romano - Confraternita del SS. Crocefisso e S. Antonio di Padova;
52. Sezze - Confraternita dell'Orazione e Morte;
53. Sonnino - Confraternita del SS. Nome di Maria;
54. Torrita Tiberina - Confraternite riunite;
55. Vallepietra - Confraternita del SS Rosario;
56. Vallepietra - Confraternita del SS. Sacramento;
57. Vicovaro - Confraternita SS. Sacramento e Rosario;
58. Carpineto Romano - Confraternita della Buona Morte;
59. Castel S. Pietro Romano - Confraternita SS. Sacramento e Rosario;
60. Cerreto Laziale - Confraternita dell'Assunta;
61. Cerreto Laziale - Confraternita Madonna delle Grazie;
62. Formia (frazione Castellonorato) - Confraternita SS. Rosario;
63. Frascati - Confraternita del SS. Sacramento;
64. Frascati - Arciconfraternita della Gran Madre di Dio delle Scuole Pie;
65. Frascati - Confraternita della Morte ed Orazione;
66. Frascati - Confraternita del Quarantesimo della Morte ed Orazione;
67. Frascati - Confraternita dei XXIV cittadini;
68. Gaeta - Confraternita di S. Francesco d'Assisi;
69. Gaeta - Confraternita di S. Monica;
70. Gaeta (frazione Porto Salvo) - Confraternita di S. Maria;
71. Gaeta - Confraternita del SS. Rosario;
72. Gaeta - Confraternita Angelo Custode;
73. Gaeta - Confraternita S. Stefano Protomartire;
74. Genzano di Roma - Confraternita di S. Maria dell'Orazione e Morte;
75. Mazzano Romano - Confraternita della Misericordia;
76. Mentana (frazione Castelchiodato) - Confraternita SS. Sacramento;
77. Montelibretti - Confraternita S. Nicola di Bari e SS. Sacramento;
78. Montelibretti - Confraternita della B. V. del Carmine;
79. Monte Porzio Catone - Confraternita del SS. Sacramento;
80. Monte San Biagio - Confraternita della Morte;
81. Nettuno - Confraternita di Maria SS. del Carmine;
82. Palestrina - Confraternita della B. V. del Carmine;
83. Palestrina - Confraternita dei SS. Angeli Custodi;

84. Palestrina - Confraternita del SS. Rosario;
85. Palestrina - Confraternita delle SS. Stimmate;
86. Percile - Confraternita SS. Sacramento;
87. Priverno - Confraternita di S. Vincenzo Ferreri;
88. Priverno Confraternita di S. Croce;
89. Priverno - Confraternita di Maria SS. della Stella;
90. Priverno (frazione Maenza) - Confraternita S. Giacomo;
91. Priverno - Confraternita SS. Sacramento;
92. Priverno - Confraternita del Rosario;
93. Priverno - Confraternita del Purgatorio;
94. Prossedi Confraternita S. Giacinto;
95. S. Felice Circeo - Confraternita della Morte;
96. Subiaco - Confraternita della Madonna SS. del Suffragio;
97. Subiaco Confraternita di S. Eligio;
98. Subiaco - Confraternita del SS. Nome di Maria;
99. Subiaco - Confraternita del Crocefisso;
100. Subiaco Confraternita del Gonfalone;
101. Zagarolo Confraternita di S. Antonio Abate;
102. Zagarolo - Confraternita di S. Carlo Borromeo;
103. Zagarolo - Confraternita del SS. Rosario.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1932 - Anno XI

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1932.
Modificazioni alla tabella dei tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2842;

Visto il decreto Ministeriale 7 dicembre 1931, col quale venne sostituita la tabella approvata con decreto Ministeriale 12 dicembre 1930, contenente la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato da spedire all'estero;

Ritenuta la necessità di introdurre nella tabella stessa le modificazioni determinate in corrispondenza alle caratteristiche del raccolto del riso della corrente campagna;

Su proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

La determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero è stabilita in conformità della tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

La tabella portante la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero, approvata con decreto Ministeriale 7 dicembre 1931, è abrogata e sostituita da quella di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 23 novembre 1932 - Anno XI

p. *Il Ministro per le corporazioni*: ASQUINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero.

TIPI RISO ITALIANO « CAROLINA ».

Tipo Carolina sublime speciale.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Bertone, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

10 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Tipo Carolina sublime.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalle varietà Allorio, Greppi, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

6 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Tipo Carolina diamante.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà P. 6, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

6 % di grani striati rossi;
2 1/2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Per tutti i tipi Carolina a denominazione ufficiale, diretti in Albania, Austria, Bulgaria, Grecia, Jugoslavia, Romania, Turchia e Ungheria, è ammessa la lavorazione di secondo grado. Rimangono invariate le percentuali, salvo quelle per i « grani rossi » che sono considerati come « grani striati rossi », percentuali che vengono elevate al 10 % per tutti e tre i tipi.

TIPI RISO ITALIANO « GIGANTE ».

Gigante sublime oleato oppure *Vialone sublime.*

Riso sano, leale, mercantile ottenuto dalla varietà Vialone, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;

2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
14 % di umidità.

Gigante extra brillato oppure *Maratelli extra brillato.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Gigante extra oleato oppure *Maratelli extra oleato.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
14 % di umidità.

TIPI RISO ITALIANO « ORIGINARIO ».

Splendore sublime oppure *A.A.A.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
1 1/2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
14 % di umidità.

Splendore extra extra.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
7 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
14 % di umidità.

Splendore extra oppure *A.A.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
12 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
14 % di umidità.

Sublime oleato.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
1 1/2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
14 % di umidità.

Oleato extra.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
12 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
14 % di umidità.

Naturale sublime.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
1 1/2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
14 % di umidità.

Splendore superiore.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, a pasta meno chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, ben brillato, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 % di umidità.

Splendore fino.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, a pasta meno chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, ben brillato, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
12 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 % di umidità.

Oleato superiore.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altre similari, buona media dell'annata, a pasta meno chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, bene oleato, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 % di umidità.

Oleato fino.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altre similari, buona media dell'annata, a pasta meno chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, bene oleato, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
12 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con leggere striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 % di umidità.

Le tolleranze s'intendono a percentuale ponderale.

Lavorazione di 1° grado. — S'intende una raffinazione profonda di risoni atti alla produzione dei tipi più pregiati di grana lunga, grossa e tonda. I tipi a grana grossa e tonda devono inoltre essere scevri da grani spuntati.

Lavorazione di 2° grado. — S'intende una raffinazione meno profonda della precedente, ma che dà tuttavia prodotti atti senz'altro alla brillatura. Sono consentite tracce di grani spuntati.

Lavorazione a raffinato. — S'intende la lavorazione che asporta al riso già sgusciato tutto il pericarpo, fino all'albume.

Lavorazione a oleato (camolino). — E' un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste in una leggerissima oleatura alla superficie dell'albume con olio di lino.

Lavorazione a brillato. — E' pure un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste nell'aggiunta di una minima traccia di glucosio e di talco onde dare aspetto brillante al riso.

Grani striati rossi. — Sono quelli che presentano, nel senso longitudinale, delle striature accentuate di colore rosso.

Rottura grossa. — Comprende soltanto il *corpetto* e la *mezzagrana grossa*. Per quanto riguarda i tipi Carolina è considerata « rottura grossa » la grana inferiore a tre quarti della normale.

Grani gessati. — Sono quelli che si presentano, in tutto od in buona parte, opachi, farinosi, per non avere raggiunto un sufficiente grado di maturazione.

Grani vaiolati. — Sono quelli che portano una macchia nera alla superficie, macchia che non pregiudica il valore alimentare del cereale. Sono assimilati ai grani vaiolati e compresi nella percentuale di tolleranza per questi stabilita, i grani che presentano leggere linee nere o aloni circolari neri.

Grani ambrati. — Sono quelli di minore trasparenza e con leggera tinta giallognola.

Tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero.

TIPI	Grado di lavorazione	Tolleranze					
		Grani striati rossi	Rotture grosse	Grani gessati	Grani vaiolati o con leggere striature nere	Grani ambrati	Umidità
		%	%	%	%	%	%
1. Carolina sublime speciale .	1°	10	3	2	¼	—	13 ½
2. Carolina sublime	1°	6	3	2	¼	—	13 ½
3. Carolina diamante.	1°	6	2 ½	2	¼	—	13 ½
1. Gigante sublime oleato oppure Vialone sublime. . .	2°	3	2	2	¼	—	14
2. Gigante extra brillato oppure Maratelli extra brillato.	1°	2	2	2	¼	—	13½
3. Gigante extra oleato oppure Maratelli extra oleato. . .	2°	2	2	2	¼	—	14
1. Splendore sublime oppure A.A.A.	1°	2		1 ½	½	—	14
2. Splendore extra extra. . .	1°	2	7	2	½	—	14
3. Splendore extra oppure A.A.	1°	2	12	2 ½	½	—	14
4. Sublime oleato	1°	2	2	1 ½	½	—	14
5. Oleato extra	1°	2	12	2 ½	½	—	14
6. Naturale sublime	1°	2	2	1 ½	½	—	14
7. Splendore superiore	2°	3	2	2	1	¼	14
8. Splendore fino.	2°	3	12	2 ½	1	¼	14
9. Oleato superiore.	2°	3	2	2	1	¼	14
10. Oleato fino	2°	3	12	2 ½	1	¼	14

Roma, addì 23 novembre 1932 - Anno XI

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

(7496)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1932.

Determinazione dei saggi di interesse per i buoni postali di risparmio da emettersi a partire dal 1° dicembre 1932-XI.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Determina:

Art. 1.

Per i buoni postali di risparmio che saranno emessi a partire dal 1° dicembre 1932-XI i saggi di interesse sono stabiliti nelle misure indicate nelle seguenti tabelle.

L'applicazione di tali saggi, per i buoni di taglio multiplo di L. 100, si effettua sulla base dei montanti relativi al taglio di L. 100.

Gli interessi sono corrisposti insieme col capitale all'atto del rimborso dei buoni; e le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni.

BUONI DA LIRE 100

Saggi d'interesse		L.	più L.	per ogni successivo bimestre maturato
	Entro il primo anno	100 —		
4 — %	Dopo un anno	104 —		
	» » e 2 mesi	104,70		
	» » 4 »	105,40		
	» » 6 »	106,10		
	» » 8 »	106,80		
	» » 10 »	107,50		
4,25 %	» 2 anni	108,70	0,75	per ogni successivo bimestre maturato
4,50 %	» 3 »	114,10	0,85	» »
4,75 %	» 4 »	120,40	0,95	» »
5 — %	» 5 »	127,60	1,05	» »
	» 6 »	134 —	1,10	» »
	» 7 »	140,70	1,15	» »
	» 8 »	147,75	1,25	» »
	» 9 »	155,15	1,30	» »
5,25 %	» 10 »	166,80	1,45	» »
	» 11 »	175,55	1,55	» »
	» 12 »	184,80	1,60	» »
	» 13 »	194,50	1,70	» »
	» 14 »	204,70	1,80	» »
5,50 %	» 15 »	223,25	2,05	» »
	» 16 »	235,50	2,15	» »
	» 17 »	248,50	2,25	» »
	» 18 »	262,15	2,40	» »
	» 19 »	276,55	2,55	» »
	» 20 »	291,75	2,65	» »

BUONI DA LIRE 500

Saggi d'interesse		L.	più L.	per ogni successivo bimestre maturato
	Entro il primo anno	500 —		
4 — %	Dopo un anno	520 —		
	» » e 2 mesi	523,50		
	» » 4 »	527 —		
	» » 6 »	530,50		
	» » 8 »	534 —		
	» » 10 »	537,50		
4,25 %	» 2 anni	543,50	3,75	per ogni successivo bimestre maturato
4,50 %	» 3 »	570,50	4,25	» »
4,75 %	» 4 »	602 —	4,75	» »
5 — %	» 5 »	638 —	5,25	» »
	» 6 »	670 —	5,50	» »
	» 7 »	703,50	5,75	» »
	» 8 »	738,75	6,25	» »
	» 9 »	775,75	6,50	» »
5,25 %	Dopo 10 anni	834 —	7,25	» »
	» 11 »	877,75	7,75	» »
	» 12 »	924 —	8 —	» »
	» 13 »	972,50	8,50	» »
	» 14 »	1023,50	9 —	» »
5,50 %	» 15 »	1116,25	10,25	» »
	» 16 »	1177,50	10,75	» »
	» 17 »	1242,50	11,25	» »
	» 18 »	1310,75	12 —	» »
	» 19 »	1382,75	12,75	» »
	» 20 »	1458,75	13,25	» »

BUONI DA LIRE 1000

Saggi d'interesse		L.	più L.	per ogni successivo bimestre maturato
	Entro il primo anno	1000 —		
4 — %	Dopo un anno	1040 —		
	» » e 2 mesi	1047 —		
	» » 4 »	1054 —		
	» » 6 »	1061 —		
	» » 8 »	1068 —		
	» » 10 »	1075 —		
4,25 %	» 2 anni	1087 —	7,50	per ogni successivo bimestre maturato
4,50 %	» 3 »	1141 —	8,50	» »
4,75 %	» 4 »	1204 —	9,50	» »
5 — %	» 5 »	1276 —	10,50	» »
	» 6 »	1340 —	11 —	» »
	» 7 »	1407 —	11,50	» »
	» 8 »	1477,50	12,50	» »
	» 9 »	1551,50	13 —	» »
5,25 %	» 10 »	1668 —	14,50	» »
	» 11 »	1755,50	15,50	» »
	» 12 »	1848 —	16 —	» »
	» 13 »	1945 —	17 —	» »
	» 14 »	2047 —	18 —	» »
5,50 %	» 15 »	2232,50	20,50	» »
	» 16 »	2355 —	21,50	» »
	» 17 »	2485 —	22,50	» »
	» 18 »	2621,50	24 —	» »
	» 19 »	2765,50	25,50	» »
	» 20 »	2917,50	26,50	» »

BUONI DA LIRE 5000

Saggi d'interesse		L.	più L.	per ogni successivo bimestre maturato
	Entro il primo anno	5000 —		
4 — %	Dopo un anno	5200 —		
	» » e 2 mesi	5235 —		
	» » 4 »	5270 —		
	» » 6 »	5305 —		
	» » 8 »	5340 —		
	» » 10 »	5375 —		
4,25 %	» 2 anni	5435 —	37,50	per ogni successivo bimestre maturato
4,50 %	» 3 »	5705 —	42,50	» »
4,75 %	» 4 »	6020 —	47,50	» »
5 — %	» 5 »	6380 —	52,50	» »
	» 6 »	6700 —	55 —	» »
	» 7 »	7035 —	57,50	» »
	» 8 »	7387,50	62,50	» »
	» 9 »	7757,50	65 —	» »
5,25 %	» 10 »	8340 —	72,50	» »
	» 11 »	8777,50	77,50	» »
	» 12 »	9240 —	80 —	» »
	» 13 »	9725 —	85 —	» »
	» 14 »	10235 —	90 —	» »
5,50 %	» 15 »	11162,50	102,50	» »
	» 16 »	11775 —	107,50	» »
	» 17 »	12425 —	112,50	» »
	» 18 »	13107,50	120 —	» »
	» 19 »	13827,50	127,50	» »
	» 20 »	14587,50	132,50	» »

BUONI DA LIRE 50000

Saggi d'interesse	Periodo	L.	più L.	per ogni successivo bimestre maturato
	Entro il primo anno	50000		
4 — %	Dopo un anno	52000		
	» » e 2 mesi	52350		
	» » 4 »	52700		
	» » 6 »	53050		
	» » 8 »	53400		
	» » 10 »	53750		
4,25 %	» 2 anni	54350	375	
4,50 %	» 3 »	57050	425	» »
4,75 %	» 4 »	60200	475	» »
5 — %	» 5 »	63800	525	» »
	» 6 »	67000	550	» »
	» 7 »	70350	575	» »
	» 8 »	73875	625	» »
	» 9 »	77575	650	» »
5,25 %	» 10 »	83400	725	» »
	» 11 »	87775	775	» »
	» 12 »	92400	800	» »
	» 13 »	97250	850	» »
	» 14 »	102350	900	» »
5,50 %	» 15 »	111625	1025	» »
	» 16 »	117750	1075	» »
	» 17 »	124250	1125	» »
	» 18 »	131075	1200	» »
	» 19 »	138275	1275	» »
	» 20 »	145875	1325	» »

BUONI DA LIRE 100000

Saggi d'interesse	Periodo	L.	più L.	per ogni successivo bimestre maturato
	Entro il primo anno	100000		
4 — %	Dopo un anno	104000		
	» » e 2 mesi	104700		
	» » 4 »	105400		
	» » 6 »	106100		
	» » 8 »	106800		
	» » 10 »	107500		
4,25 %	» 2 anni	108700	750	
4,50 %	» 3 »	114100	850	» »
4,75 %	» 4 »	120400	950	» »
5 — %	» 5 »	127600	1050	» »
	» 6 »	134000	1100	» »
	» 7 »	140700	1150	» »
	» 8 »	147750	1250	» »
	» 9 »	155150	1300	» »
5,25 %	» 10 »	166800	1450	» »
	» 11 »	175550	1550	» »
	» 12 »	184800	1600	» »
	» 13 »	194500	1700	» »
	» 14 »	204700	1800	» »
5,50 %	» 15 »	223250	2050	» »
	» 16 »	235500	2150	» »
	» 17 »	248500	2250	» »
	» 18 »	262150	2400	» »
	» 19 »	276550	2550	» »
	» 20 »	291750	2650	» »

Art. 2.

Nulla è innovato per i buoni postali di risparmio emessi fino a tutto il 30 novembre 1932-XI.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 1 Cassa dep. e prest., foglio n. 73. — IANNARONE.

(7519)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-246 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Fornasaric Antonio fu Antonio e di Cernigoj Giuseppa, nato a Sambasso il 21 ottobre 1881 e residente a Sambasso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fornasari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Fornasaric Amalia di Pietro Perjevec, nata a Vittuglia l'8 febbraio 1886, moglie;

Fornasaric Francesco, nato a Vittuglia il 2 aprile 1911, figlio;

Fornasaric Maria, nata a Vittuglia il 16 settembre 1921, figlia;

Fornasaric Lodovico, nato a Vittuglia il 26 febbraio 1924, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6996)

N. 50-204 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Francesco fu Mattia e della fu Francesca Zvokelj, nato a Planina (Aidussina) il 9 agosto 1860 e residente a Planina (Aidussina), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Cristina fu Luigi Baric, nata a Scoppo (Duttogliano) il 17 febbraio 1878, moglie;

Lavrencic Giovanni, nato a Planina il 27 agosto 1902, figlio;
Lavrencic Mattia, nato a Planina il 9 settembre 1909, figlio;
Lavrencic Cristina, nata a Planina il 31 luglio 1911, figlia;
Lavrencic Filippo, nato a Planina il 26 dicembre 1913, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6999)

N. 50-353 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cej Giovanni di Giuseppe e di Usaj Anita, nato a Sambasso il 23 dicembre 1892 e residente a Sambasso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cej Giovanna di Giuseppe Hrovatin, nata a Viftuglia il 23 ottobre 1895, moglie;
Cej Giovanni, nato a Sambasso il 5 maggio 1923, figlio;
Cej Venceslao, nato a Sambasso il 4 maggio 1925, figlio;
Cej Anna, nata a Sambasso il 7 ottobre 1926, figlia;
Cej Milano, nato a Sambasso il 19 ottobre 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7000)

N. 50-354 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cej Giuseppe di Andrea e di Plesnikar Agnese, nato a Tarnova il 21 aprile 1856 e residente a San Michele, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cej Caterina di Biagio Komel, nata a Loca il 22 marzo 1859 moglie;
Cej Luigi, nato a Tarnova il 29 maggio 1884, figlio;
Cej Cristina di Giuseppe Riavec, nata a Tarnova il 20 maggio 1888, nuora;
Cej Federico di Luigi, nato a San Michele il 17 luglio 1922, nipote;
Cej Luigia di Luigi, nata a San Michele il 6 aprile 1924, nipote;
Cej Vilma di Luigi, nata a San Michele il 1° agosto 1925, nipote;
Cej Stefania di Luigi, nata a San Michele il 25 febbraio 1921, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7001)

N. 50-355 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cej Cirillo di Francesco e di Skarabot Teresa, nato a Sambasso il 19 ottobre 1900 e residente a Sambasso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cej Teresa di Francesco Skarabot, nata a Sambasso il 5 gennaio 1900, moglie;
Cej Cirillo, nato a Sambasso il 28 ottobre 1924, figlio;
Cej Michele, nato a Sambasso il 6 gennaio 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2

del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7002)

N. 50-247 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Fornasaric Giovanni di Stefano e di Poljak Giuseppa, nato a San Michele (Sambasso) il 7 settembre 1862 e residente a San Michele (Sambasso), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fornasari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Fornasaric Carolina di Giusto Kristancic, nata a Ossegliano il 1° agosto 1882, moglie;
Fornasaric Giovanni, nato a San Michele il 9 gennaio 1904, figlio;
Fornasaric Antonio, nato a San Michele il 21 aprile 1905, figlio;
Fornasaric Francesco, nato a San Michele il 13 gennaio 1907, figlio;
Fornasaric Maria, nata a San Michele il 17 febbraio 1911, figlia;
Fornasaric Giuseppa, nata a San Michele il 12 aprile 1913, figlia;
Fornasaric Luigi, nato a San Michele il 21 novembre 1915, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6997)

N. 50-245 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Fornasaric Francesco fu Antonio e di Cernigoj Giuseppa, nato a Sambasso il 18 agosto 1878 e residente a Sambasso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fornasari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Fornasaric Maria di Giuseppe Batic, nata a Sambasso il 19 luglio 1888, moglie;
Fornasaric Luigi, nato a Sambasso il 5 maggio 1911, figlio;
Fornasaric Daniza, nata a Sambasso il 1° ottobre 1913, figlia;
Fornasaric Emilia, nata a Velika Dolina il 31 dicembre 1916, figlia;
Fornasaric Federica, nata a Sambasso il 14 febbraio 1921, figlia;
Fornasaric Luigia, nata a Sambasso il 24 luglio 1924, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6993

N. 129 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome di « Orbanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Orbanich Marianna ved. di Giovanni, figlia di Simone Grisilla e di Maria Carlovich, nata a Gimino il 2 luglio 1875 e abitante Rovigno d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Urbani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Gimino: Pietro, il 24 giugno 1909 e Maria il 26 dicembre 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5 :4)

N. 134 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome di « Orbanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Orbanich Matteo, figlio del fu Giovanni e di Marianna Grisilla, nato a Gimino il 1° aprile 1901 e abitante a Rovigno d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Urbani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Rosa di Matteo e della fu Fosca Tomissich, nata a Gimino il 26 dicembre 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5877)

N. 130 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende i tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome di « Orbanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Orbanich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Iuralaz, nato a Gimino il 31 maggio 1900 e abitante a Rovigno d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Urbani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Maria, della defunta moglie Maria Vidulin, nata a Gimino il 17 novembre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 1 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5878)

N. 131 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-leggè anzidetto;
Ritenuto che il cognome di « Orbanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Orbanich Giuseppe, figlio di Giacomo e della fu Lucia Suffich, nato a Gimino il 28 maggio 1899 e abitante a Rovigno, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Urbani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Pamich fu Valentino e fu Fosca Brainovich, nata a Villa di Rovigno il 2 luglio 1897, ed alla figlia Eleonora-Giuseppina, nata a Rovigno il 14 maggio 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette

Pola, addì 29 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5879)

N. 124 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Orbanich » è di origine italiana e che in forma dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Orbanich Giuseppe, figlio di Giovanni e della fu Marianna Bancich, nato a Gimino il 9 marzo 1896 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Urbani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Iurcotta di Giovanni e di Anna Starcich, nata a Gimino il 13 giugno 1900, ed ai figli nati a Gimino: Francesco, il 26 ottobre 1920; Maria, il 9 marzo 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5880)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, per incarico di S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 24 novembre 1932-XI il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1932, n. 270, concernente la istituzione dell'Ente autonomo « Tirrenia » per la valorizzazione della zona lungomare ceduta dal Demanio al comune di Pisa

(7507)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Camera dei deputati il 26 novembre 1932 il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, che reca assegnazione di fondi al Consorzio autonomo del porto di Genova per lavori supplementari di quel porto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 24 novembre 1932-XI.

(7508)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 25 novembre corrente un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto legge 27 ottobre 1932, n. 1470, relativo all'approvazione dell'Accordo italo-belga stipulato mediante scambio di note effettuato in Roma il 18 agosto 1932, allo scopo di regolare il regime dei certificati di origine e delle fatture commerciali che accompagnano le merci destinate dall'uno all'altro Paese.

(7509)

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze in data 26 novembre 1932-XI ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 23 novembre 1932-XI, concernente la disciplina della facoltà di revisione dei saggi di interesse attivi e passivi della Cassa depositi e prestiti e di quelli del risparmio postale a libretto.

(7521)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cessazione della Compagnia di navigazione « Anchor Line » dalla qualità di vettore di emigranti.

On. Ministero degli affari esteri,

Roma

La Compagnia di navigazione « Anchor Line (Henderson Bros.) Ltd. » di Glasgow, in data 11 ottobre 1906 ebbe a depositare presso la Cassa depositi e prestiti di Napoli lire 300.000 come da polizza n. 6177, per ottenere la patente necessaria per il trasporto degli emigranti italiani oltre oceano.

Ora, avendo la suddetta Compagnia cessato di tenere i suoi vapori nel servizio del Mediterraneo, e non essendo stata quindi da vari anni rinnovata la patente suindicata, i sottoscritti, nella qualità di legali rappresentanti della « Anchor Line (Henderson Bros.) Ltd. » di Glasgow, pregano codesto on. Ministero di voler provvedere alla restituzione della cauzione su specificata, consegnando il relativo decreto Ministeriale al signor Amabile Rivelli, con ufficio in Roma alla via Vittorio Veneto, 85, il quale è facoltato altresì a fornire tutti quei chiarimenti e documenti che fossero richiesti per ottenere il decreto di svincolo come sopra.

Con ogni ossequio.

Glasgow, 21 luglio 1932.

ALGERNON CHARLES FRANCIS HENDERSON - ROBERT CLARK, *direttori*.
ANDREW LAWRENCE CUMMING, *segretario*.

I, Henry Tosh of the City of Glasgow, in Scotland, Great Britain, Notary Public for Scotland duly admitted and sworn hereby certify and make known that the foregoing Application was executed in my presence at Glasgow on the Twenty first day of July Nineteen hundred and thirty two as follows: it was sealed with the Common Sealt of Anchor Line (Henderson Brothers) Limited and signed dy Algernon Charles Francis Henderson ad Robert Clark, two of the Directors, and by Andrew Lawrence Cumming, the Secretary of the said Anchor Line (Henderson Brothers) Limited, all konwn to me as such, and as being the proper persons to execute the said application on the said Company's behalf: And I further certify that the signatures « A.C.F. Henderson », « Robert Clark » and « A. L. Cumming » are in the proper handwriting of the said Algernon Charles Francis Henderson, Robert Clark and Andrew Lawrence Cumming.

HENRY TOSH, *Notary Public*.

Visto in questo R. Consolato generale.
Si legalizza la firma del sig. Henry Tosh, notaio pubblico.

Glasgow, 21 luglio 1932 - Anno X

Il R. Console generale: PIETRO SPANÒ.

Reg. Perc. n. 611.
art. T. C. 71.
Risc. Lit. oro 20 Lst. 1.1.8.

CHAMBER OF COMMERCE & MANUFACTURES
(Member of the Association of British Chambers of Commerce)
7, West George Street.

Glasgow 21st. July 1932.

I hereby certify that the signatures shown on the accompanying Application are those of Algernon Charles Francis Henderson and

Robert Clark, two of the Directors, and Andrew Lawrence Cumming, the Secretary of the Anchor Line (Henderson Brothers) Limited.

firma:

Secretary.

Visto il R. Consolato generale d'Italia.

Glasgow, 21 luglio 1932 - Anno X

Il R. Console generale: SPANÒ.

Reg. Perc. N. 610
art. T. C. 73
Risc. Lit. oro 10 Lst. 10.10.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri in data 16 novembre 1906, con il quale rimase fissato in L. 300.000 nominali l'ammontare della cauzione da prestarsi dalla « Società Anglo-Italiana per noleggi », con sede in Napoli, a garanzia delle operazioni di emigrazione dalla Società medesima effettuate nel Regno;

Vista la polizza n. 6177, rilasciata dalla Regia intendenza di finanza in Napoli in data 18 ottobre 1906, da cui risulta che la Società anzidetta depositò, per costituire la cauzione di cui sopra, seicento obbligazioni delle Ferrovie di Sicilia 3 % (titoli al portatore) del capitale nominale di L. 300.000 portante l'interesse annuo di L. 9000;

Vista l'annotazione fatta in calce alla predetta polizza il 2 maggio 1908 dalla Regia intendenza di finanza in Napoli, dalla quale risulta che, giusta determinazione ministeriale del 29 aprile 1908, il deposito cauzionale di cui trattasi rimase contemporaneamente vincolato a garanzia delle operazioni di emigrazione compiute nel Regno dalla « Società Anglo Italiana per noleggi » e dalla Compagnia di navigazione « Anchor Line » (Henderson Brothers) Limited di Glasgow;

Vista l'altra annotazione fatta in calce alla polizza stessa, dalla Regia intendenza di finanza in Napoli, il 5 settembre 1910, dalla quale risulta che, giusta atto 7 luglio 1908 - rogato Bonucci di Napoli - e deliberazione del 2 settembre 1910, il deposito cauzionale prestato dalla « Società Anglo-Italiana per noleggi », fermi restando i vincoli cauzionali da cui è affetto, è passato di proprietà della Società anonima di navigazione The Anchor Line Henderson Brothers Limited;

Vista l'istanza in data 21 luglio 1932-X con la quale la Compagnia di navigazione Anchor Line (Henderson Brothers) Limited di Glasgow ha chiesto lo svincolo della cauzione su menzionata;

Visto l'art. 18 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visti gli articoli 47 e 53 del regolamento sull'emigrazione, approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Visto l'art. 212 del regolamento per la gestione amministrativa e contabile del fondo dell'emigrazione approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 556;

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1783;

Considerato che le Società di navigazione « Anglo-Italiana » e « Anchor Line » hanno cessato dalla qualità di vettore di emigranti rispettivamente il 1° aprile 1908 e il 1° gennaio 1922;

Determina:

Art. 1.

Le Società di navigazione « Anglo-Italiana per noleggi », sede in Napoli, e « The Anchor Line Henderson Brothers Limited », sede in Glasgow, hanno perduto rispettivamente dal 1° aprile 1908 e dal 1° gennaio 1922 la qualità di vettore di emigranti agli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 18 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, per quanto si riferisce alla restituzione della cauzione di L. 300.000 di capitale nominale, versato nell'anno 1906, per ottenere la patente di vettore, dalla Società « Anglo-Italiana per noleggi » e passata poi di proprietà della Società « Anchor Line ».

Art. 2.

Spirati i termini fissati dall'art. 18 del testo unico sopracitato, e dagli articoli 47 e 53 del regolamento sull'emigrazione approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375, sarà provveduto nei modi e termini di legge e senza responsabilità del Ministero degli affari esteri, alla restituzione della cauzione innanzi citata a favore della Società di navigazione « The Anchor Line Henderson Brothers Limited » con sede in Glasgow, salvo il caso di giudizi pendenti dei quali sia stato o venga dato in tempo avviso dagli interessati stessi, che, a tal fine, sono formalmente diffidati ad uniformarsi alle prescrizioni dell'art. 86 del precitato regolamento sull'emigrazione.

Art. 3.

La presente ordinanza, unitamente alla domanda della Società di navigazione « The Anchor Line Henderson Brothers Limited » sarà pubblicata per tutti gli effetti di legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, sul Bollettino del Ministero degli affari esteri, nelle Capitanerie di porto e negli Ispettorati di Genova, Napoli, Palermo, Trieste e Livorno.

Roma, addì 24 ottobre 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

(7487)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 244.

Media dei cambi e delle rendite

del 28 novembre 1932 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.58
Inghilterra (Sterlina)	63 —
Francia (Franco)	76.70
Svizzera (Franco)	377 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.717
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.58
Cecoslovacchia (Corona)	58.12
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.30
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.67
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.24
Olanda (Fiorino)	7.897
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.37
Svezia (Corona)	3.435
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	77.275
Id. 3,50 % (1902)	75.125
Id. 3 % lordo	54.175
Consolidato 5 %	84.525
Buoni novennali. Scadenza 1941	101.375
Id. id. Id. 1934	101 —
Id. id. Id. 1940	101.45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.525

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco **n. 19**).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	599871	525 —	Picinini Florentina di Angelo, nubile, dom. a Valmacca (Alessandria), vincolata come dote costituitasi dalla titolare pel suo matrimonio col sig. Piana *Maurilio* fu Giovanni.	Intestata come contro; vincolata come dote costituitasi dalla titolare pel suo matrimonio col sig. Piana *Angelo-Maurilio* fu Giovanni.
Cons. 5 % » »	40395 79515 110154	15 — 235 — 165 —	Giovenco *Rosalia* fu Giuseppe, moglie di Rosolino Bongiovanni, dom. a S. Stefano Quisquina (Girgenti) vincolate.	Giovenco *Maria-Rosalia* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro.
3,50 %	696321	91 —	Vacchini *Angiolino* e *Giuseppe* di Alessandro, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Milano.	Vacchini *Armando* e *Natale* di Alessandro minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	150781	300 —	*Romano* Santa fu Diego, ved. di Romano Domenico, dom. a Venetico, dom. a Venetico (Messina).	*Guido* Santa fu Diego, ved. ecc. come contro.
» »	393229 393228	3.320 — 5 —	De Concina *Adriana* De Concina Maria e *Adriana* } fu Corrado-Ernesto, minori sotto la p. p. della madre Billia Camilla, ved. De Concina, dom. a Udine.	De Concina *Andrianna* De Concina Maria e *Andrianna* } fu Corrado-Ernesto, minori ecc. come contro.
3,50 %	751510	378 —	Picollo Alessandro, Pietro, Tomaso, *Giuseppe*, Melania, moglie di Biressi Ottavio, Teresa, moglie di Bottarlini Rodolfo, ed Angelica, nubile, di Camillo e prole nascitura di Picolla Camillo fu Maurizio tutti eredi indivisi di Melania Oseglia di Varisella fu Barnaba, dom. a Torino.	Picollo Alessandro, Pietro, Tomaso, ***Decimo***, Melania, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	90551	2.060 —	Picollo Alessandro, Pietro, Tommaso, ***Decimo-Giuseppe***, Melania, moglie di Biressi Ottavio, Teresa, moglie di Bottarlini Rodolfo, ed Angelica, nubile, di Camillo, eredi indivisi della damigella Oseglia di Varisella fu Barnaba, dom. a Villadeati (Alessandria); con usufrutto vitalizio ai coniugi Picollo Camillo fu Maurizio e Gromo Carolina fu Domenico, dom. a Villadeati.	Picollo Alessandro, Pietro, Tommaso, ***Decimo***, Melania, moglie ecc. come contro.
»	153051	775 —	Picollo Alessandro, Melania, moglie di Biressi Ottavio, Teresa, moglie di Bottarlini Rodolfo, Pietro, Tommaso, Angelica, nubile, *Giuseppe-Decimo*, fratelli e sorelle di Camillo, eredi indivisi di Orseglia di Varisella Melania fu Conte Barnaba, dom. a Villadeati (Alessandria); con usuf. vital. come la precedente.	Picollo Alessandro, Melania, moglie di Biressi Ottavio, Teresa, moglie di Bottarlini Rodolfo, Pietro, Tommaso, Angelica, nubile e *Decimo*, fratelli e sorelle ecc. come contro; con usuf. vital. come contro.
»	67462	65 —	*Di Lonardo* Angelo, Vincenzo e Salvatore di Raffaele, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Castelvenere (Benevento).	*Leonardo* Angelo, Vincenzo e Salvatore di Raffaele, minori ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	208421	350 —	Tosca di Castellazzo Gioacchino fu Carlo, dom. a Torino; con usuf. vital. a Garbiglietti *Alfredo* fu Cesare, interdetto sotto la tutela della madre Marianna Schiapparelli, dom. a Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Garbiglietti *Antonio-Giuseppe-Alfredo-Maria* fu Cesare, interdetto ecc. come contro.
»	65978	7 —	Riva Carlo fu *Michele-Angelo* dom. a Barbania (Torino) ipotecate	Riva Carlo fu *Angelo-Michele*, dom. come contro.
»	104788	84 —	Riva Carlo fu *Michelangelo*	
»	169379	1050 —	Riva Carlo fu *Michele-Angelo*	
»	86756	28 —	Riva Carlo fu *Michele*	
Cons. 5 %	81350	95 —	Calabrese Rosa fu Luigi, moglie di *De Crescenzo Francesco* fu Pellegrino, dom. a Salerno, vincolata.	Calabrese Rosa fu Luigi, moglie di *De Criscienzo* Francesco-*Saverio* fu Pellegrino, dom. a Salerno, vincolata.
»	193129	55 —	Garbaccio Renato di *Giuseppe* minore sotto la p. p. del padre, dom. a Croce Mosso (Novara).	Garbaccio *Zanat* Renato di *Domenico-Giuseppe*, minore ecc. come contro.
»	242569	65 —		
»	143205	250 —	*Demuro* Rosso *Giovanna-Maria* minore sotto la tutela di Demuro Giovanni fu Pietro, dom. a Sassari.	*Demuru (o Demuro)* Rosso *Giovanni-Maria*, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(6943) Roma, addì 12 novembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Varianti al concorso bandito per posti nel ruolo dell'Ufficio trattati e della politica doganale e commerciale con l'Estero.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1932-X, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1932 (registro n. 2 Corporazioni, foglio 262), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 1932, n. 225, col quale fu indetto un concorso a quattro posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo dell'Ufficio trattati e della politica doganale e commerciale con l'Estero.

Vista l'autorizzazione, concessa dal Capo del Governo, con nota del 10 ottobre 1932, n. 5248.I.3.1., ad elevare da quattro a nove i posti messi a concorso;

Visto l'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960,

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti d'ispettore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Ufficio trattati e della politica doganale e commerciale con l'Estero, messi a concorso col sopracitato decreto 1° settembre 1932, è elevato da quattro a nove.

Art. 2.

Le prove scritte, già fissate per i giorni 3, 4, 5, 7 e 9 gennaio 1933 sono rimandate ai giorni 24, 25, 26, 27, 28 gennaio 1933, alle ore 9.

I candidati dovranno presentarsi al Ministero delle corporazioni il giorno precedente nelle ore antimeridiane, per prendere notizia dei locali dove si svolgeranno le prove.

Art. 3.

Rimangono in vigore tutte le altre disposizioni del sopracitato decreto Ministeriale 1° settembre 1932 che non contrastino col presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 novembre 1932 - Anno XI

(7503) p. *Il Ministro*: BIAGI.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del concorso a premi per incoraggiare studi e pubblicazioni sulla pesca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1931, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1931, reg. n. 22 Agricoltura e foreste, foglio 42, e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 dicembre 1931, n. 300, col quale fu aperto il concorso a n. 15 premi in denaro per incoraggiare studi e pubblicazioni sulla pesca, fissando, come termine per la presentazione degli scritti, quello di nove mesi dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto stesso;

Ritenuto che tale termine scade il 30 settembre 1932;

Considerata l'opportunità di prorogare il termine stesso in vista dell'esiguo numero dei concorrenti;

Decreta:

Il termine per la presentazione degli scritti da parte degli aspiranti al concorso di cui alle premesse, è prorogato al 15 maggio 1933.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1932 - Anno X

(7489) *Il Ministro*: ACERBO.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.